



AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA

1

e p.c. ALL'ASSESSORE ALLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ED IL TURISMO

PROF. FELICE CASUCCI

AL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI ED IL TURISMO

DOTT.SSA ROSANNA ROMANO

LORO SEDI

INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA DELL'ENTE LOCALE

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 64 DEL 22 FEBBRAIO 2021 - ATTUAZIONE ART. 13, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONE CAMPANIA 07 AGOSTO 2019 N. 16. - CIRCOLARE SULLE MODALITÀ DI GENERAZIONE, ATTRIBUZIONE E RILASCIO DEL CODICE UNICO IDENTIFICATIVO DELLE STRUTTURE RICETTIVE (CUSR).

~~~~~

Egregio Signor Sindaco,

con la delibera di Giunta Regionale emarginata all'oggetto, che ad ogni buon conto si trasmette, con relativo allegato, in uno alla presente, sono state approvate le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice unico identificativo delle strutture ricettive turistiche (cosiddetto CUSR) da parte degli enti locali, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della Legge Regione Campania 07 agosto 2019, n. 16.

Il CUSR ha la finalità di agevolare i controlli sull'offerta turistica campana per garantire una concorrenza leale tra i soggetti economici, tutelare l'utenza turistica e contrastare le forme irregolari di ospitalità.



Il CUSR dovrà essere adottato dalle strutture ricettive turistiche della Campania, ricomprendendo in tale definizione tutte le attività di esercizio di ricettività turistica disciplinate dalla vigente legislazione regionale.

Ai sensi del comma 2, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019, n. 16 il CUSR deve essere obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive, intese quali strutture di esercizio di ricettività turistica in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali nonché per ricevere contributi regionali.

La generazione e conseguente attribuzione del CUSR alle strutture ricettive viene effettuata dai Comuni nei quali è ubicata la struttura ricettiva attraverso l'utilizzo del portale della Regione Campania, denominato *TURISMO WEB*, nella sezione destinata ai Comuni.

L'accesso dei Comuni al sistema *TURISMO WEB* avviene previa registrazione.

A seguito della registrazione vengono trasmesse, automaticamente, all'indirizzo di posta elettronica inserito, le credenziali di accesso costituite da una *username* ed una *password*.

Le credenziali permettono l'accesso all'area del sistema, deputata alla generazione del CUSR, che coincide con la sezione destinata al censimento delle strutture ricettive attive di cui alle disposizioni del comma 59 *bis*, articolo 1, della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 e s.m.i.

I dati obbligatori relativi alle strutture ricettive, da inserire nel portale *TURISMO WEB*, per generare il CUSR, sono i seguenti: *denominazione, tipologia, classificazione, indirizzo, codice fiscale/partita iva, numero camere/unità abitative e numero posti letto - codice ISTAT della regione (2 cifre) - codice ISTAT della provincia (3 cifre) - codice ISTAT del comune (3 cifre) - categorizzazione per tipologia di attività (ALB alberghiero - EXT extralberghiero) (3 caratteri) - numerazione progressiva numerica su base comunale (4 cifre).*



In seguito al completo inserimento dei dati obbligatori, il sistema procede a generare automaticamente il CUSR, associato ad ogni struttura ricettiva, consistente in un codice alfanumerico costituito nel modo che precede.

A mente dell'art. 59 - bis della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 e s.m.i. *“Ai fini del censimento anagrafico delle strutture ricettive e della pubblicazione dei relativi elenchi, i Comuni trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, gli elenchi aggiornati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno, delle strutture alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e dei bed and breakfast in esercizio unitamente ai dati riguardanti la denominazione e l'ubicazione, la classificazione, il numero delle camere, dei posti letto e dei bagni nonché i periodi di apertura e chiusura. Per le strutture all'aria aperta i dati sono riferiti al numero delle piazzole, delle unità abitative e di altri allestimenti stabili o mobili”.*

CON LA PRESENTE NOTA SI FORNISCONO ISTRUZIONI ED INDICAZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DEL CUSR NELLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE.

SI PRECISA CHE TRA LE STRUTTURE RICETTIVE SONO CONTEMPLATE ANCHE QUELLE EXTRALBERGHIERE DI SEGUITO INDICATE: ESERCIZI DI AFFITTACAMERE, CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENZE RURALI, RIFUGI DI MONTAGNA, CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ, ALBERGHI DIFFUSI E BED & BREAKFAST.

Nella prima fase di attribuzione del CUSR, l'Agenzia CAMPANIA TURISMO provvede a generare un codice identificativo per ogni struttura ricettiva iscritta sulla piattaforma TURISMO WEB.

A seguito di ciò, i codici assegnati vengono trasmessi, a mezzo posta elettronica certificata, contemporaneamente alle strutture ricettive interessate ed al Comune ove sono ubicate le stesse.

Nell'ipotesi di mancata indicazione, in piattaforma, dell'indirizzo di posta elettronica certificata della struttura ricettiva, il Comune competente è onerato della trasmissione alla stessa struttura del CUSR attribuito alla medesima.



Il Comune è tenuto, altresì, a completare l'anagrafica delle strutture ricettive presenti sul proprio territorio mediante l'acquisizione ed il contestuale inserimento in piattaforma degli indirizzi pec mancanti per future comunicazioni e connessi obblighi.

I Comuni devono, inoltre, rendere pubblico, attraverso il proprio sito istituzionale, l'elenco, costantemente aggiornato, delle strutture ricettive presenti sul proprio territorio con relativo codice identificativo.

Le strutture ricettive che contravvengono all'obbligo di utilizzo del CUSR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggette alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, di 1.000 (mille) euro per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.

I proventi delle sanzioni sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva sanzionata.

Alla luce di quanto sopra, si invita codesta rispettabile Amministrazione ad aggiornare i dati della propria anagrafica ricettiva sulla piattaforma *TURISMO WEB*.

Tale attività, come esposto sopra, è prodromica alla generazione del nuovo codice identificativo che andrà a sostituire il precedente codice.

A tal fine, si chiede di comunicare, stesso mezzo, alla scrivente Agenzia CAMPANIA TURISMO il nominativo del responsabile del procedimento in uno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale a cui vanno inviate le credenziali riservate per l'accesso alla piattaforma.

Al riguardo, si comunica che il referente per l'Agenzia è il Sig. Giovanni Terminiello, funzionario con posizione organizzativa dell'UFFICIO STATISTICA, tel.+39 0818074033, e-mail: [g.terminiello@agenziampaniaturismo.it](mailto:g.terminiello@agenziampaniaturismo.it)

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ed apporto collaborativo.

*Distinti Saluti.*

*Napoli, li 05 maggio 2021*

Il Direttore Generale  
Luigi Raia

